DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 10

Definizione della parità di trattamento fra i soggetti politici

La parita' di trattamento fra i soggetti politici, di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della pubblicita' e dell'informazione elettorali, e' determinata dalla Commissione parlamentare e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si terra' conto dei seguenti criteri:

a) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con uno o piu' contrassegni identici in almeno quattordici circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la meta' dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti partecipanti e' effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun raggruppamento la ripartizione ulteriore e' determinata con una o piu' convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di convenzione, la ripartizione e' effettuata in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza in Parlamento;

b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale: parita' di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale e gia' rappresentato in Parlamento; spazi e tempi sono altresi' garantiti ai soggetti politici che non siano gia' rappresentati in Parlamento.

Versione in vigore dal 20 luglio 1995, non più in vigore dal 19 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 18 luglio 1995, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di-289-1995/art-10-definizione-della-parita-di-trattamento-fra-i-soggetti-politici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it